



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 30.12.2024

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Soggetti responsabili degli obblighi tributari	4
Articolo 5 - Esenzioni ed Agevolazioni	4
Articolo 6 - Misura dell'imposta	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	6
Articolo 9 - Obbligo di informazione in capo al Comune	7
Articolo 10 - Disposizioni in tema di accertamento	7
Articolo 11 - Sanzioni	7
Articolo 12 - Riscossione coattiva	8
Articolo 13 – Rimborsi	8
Articolo 14 – Interessi	8
Articolo 15 – Contenzioso	8
Articolo 16 - Funzionario Responsabile dell'Imposta	9
Articolo 17 - Servizio Comunale	9
Articolo 18 - Tavolo tecnico	9
Articolo 19 - Disposizioni transitorie	9
Articolo 20 - Entrata in Vigore e disposizioni finali	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare, totalmente o parzialmente, gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale delle Marche in materia di turismo e in materia di attività agrituristiche alberghiera, quali: alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca extralberghiere, campeggi, campeggi di transito, agricampeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, uso occasionale di immobili, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, affittacamere, strutture di turismo rurale, country house, rifugi, bivacchi, ittiturismo, parchi a tema, ubicati nel territorio del Comune di Ascoli Piceno.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. L'imposta si applica anche nei casi di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. locazione breve), di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ubicati nel territorio comunale.

Articolo 3 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Ascoli Piceno (fatta eccezione per i soggetti esenti di cui all'art. 5) che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

Articolo 4 - Soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi dell'imposta; provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Ascoli Piceno.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34, del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Sono inoltre responsabili coloro che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Articolo 5 – Esenzioni ed Agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del 14^o anno di età;
 - b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c. i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed un loro accompagnatore;
 - d. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, g, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm.;
3. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dall'articolo 8.

4. L'esenzione prevista dalla lettera f) a favore dei gruppi è subordinata alla compilazione di apposito modulo che riporta i nominativi delle persone del gruppo che beneficiano dell'esenzione, il periodo di soggiorno e l'organizzatore.

Articolo 6- Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, e quindi del valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
3. Per l'anno 2025, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01/04/2025. A partire dal 2026, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
5. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.
6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive / unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta, di cui all'art. 4 del presente regolamento, la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.
7. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
8. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a. registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA");
 - b. utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta.

Articolo 8 –Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Ascoli Piceno;
 - b. richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 7;
 - c. versare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
 - d. il versamento delle somme riscosse dal gestore della struttura deve essere effettuato al Comune di Ascoli Piceno in una delle seguenti modalità:
 1. delega di pagamento modello F24;
 2. mediante bonifico sul conto corrente bancario di tesoreria del Comune di Ascoli Piceno specificando nella causale: "IDS" struttura ricettiva e periodo di incasso a cui riferisce il versamento;
 3. tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 4. tramite procedure informatiche messe a disposizione sul portale dell'amministrazione Comunale;
 - e. allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune promuovendone la divulgazione;
 - f. presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a) trimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre, su modello messo a disposizione e disponibile sul portale istituzionale del Comune contenente:
 1. il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre precedente;
 2. il numero e le tipologie delle esenzioni intervenute nel trimestre precedente;
 3. le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre precedente;
 4. eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione;
 - g. presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle

Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.

3. I soggetti indicati nell'art. 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 9 - Obbligo di informazione in capo al Comune

1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana, inglese, spagnola, tedesca, francese e russa, il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce, su richiesta, alle strutture ricettive del territorio.

Articolo 10 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, inerente alle comunicazioni e relativi versamenti.
4. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative di natura tributaria irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2006.

5. Per le violazioni alle norme regolamentari si applicano le seguenti sanzioni amministrative non tributarie, nei limiti stabiliti dall'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a) mancata comunicazione periodica prevista dall'art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;

b) violazione degli obblighi di informazione di cui all'art.8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Articolo 14 – Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 8, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorati di due punti percentuali con maturazione giornaliera.

Articolo 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 - Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 17 - Servizio comunale

1. Al fine di migliorare la gestione dell'imposta ed agevolare gli adempimenti dei gestori, il Comune rende disponibile i seguenti strumenti:

- a) Sito web all'indirizzo
<https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25209> ;
- b) Sistema di accreditamento dell'imposta su apposito portale predisposto dall'Amministrazione Comunale;
- c) Servizio di informazione allo sportello;
- d) Contatto mail: impostadisoggiorno@comune.ap.it

Articolo 18 - Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunisce almeno una volta l'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta.

Articolo 19 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante il sistema telematico o all'indirizzo PEC dell'ente. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 20 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell' Economia e delle Finanze.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.